



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

(Provincia di Cosenza)

Via Piazza Vittorio Veneto – 87040 Castiglione Cosentino

email: castiglionecosentino@libero.it

CODICE FISCALE 00391420783

TELEFONO 0984-442007

FAX 0984-442185

Prot. 6753/10-07-2018

ORDINANZA N. 15 del 10/07/2018

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

- Premesso che in occasione dei prossimi festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo che avranno luogo il 15-16 Luglio 2018 La parrocchia SANTI NICCOLO' e BIAGGIO di Castiglione Cosentino, organizza, come tradizione, una serie di iniziative che si svolgeranno nel territorio di Castiglione Cosentino c/da Canterame.
- Considerato che, nell'ambito di tali iniziative, nelle serate del 15-16 Luglio 2018 sono previste degli eventi musicali-culinari e giochi popolari che potrebbero determinare un afflusso numeroso di persone.;
- Ritenuto che in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e per motivi di ordine pubblico, si ritiene di procedere all'adozione di una serie di provvedimenti atti a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- Ritenuto necessario di limitare l'efficacia del provvedimento in c/da Canterame di Castiglione Cosentino, luogo nel quale si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo nei giorni 15-16 Luglio 2018;
- Richiamata la circolare Prefettizia prot. 0049375 del 28/06/2017, avente ad oggetto "Pubbliche Manifestazioni" con la quale si invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e ssmm;
- Visto l'art. 54 del D.Lgvo 18/08/2000n. 267;

ORDINA

- E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
- E' altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

- Il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività;
- I divieti di cui al punto 1 e 2 hanno efficacia nell'area ricadente in c/da Canterame di Castiglione Cosentino dalle ore 18.00 alle ore 24,00.
- Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla L.18 n. 689 del 24/11/1981 e ssmm.

DISPONE

La presente è pubblicata all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici, tutti i cittadini e commercianti fissi e ambulanti sono tenuti ad osservarla.

- *Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;*
- *Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalla L.18 n.689 del 24/11/1981 e ssmm.*
- *E' dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;*

DISPONE CHE LA PRESENTE SIA TRASMESSA

- Al comandante della Stazione dei Carabinieri di S. Pietro in Guarano.
- All'Ufficio di Polizia Municipale sede.
- Alla Prefettura di Cosenza per come previsto, ai sensi dell'art. 13 della legge 121/1981.

Dalla Residenza Municipale li 10-07-2018

IL SINDACO
F.to (D.ssa Dora Lio)